



Delibera della Giunta Regionale n. 117 del 07/03/2017

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 8 - UOD Servizio Sismico

Oggetto dell'Atto:

**ART. 53, COMMI 1 E 4, DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA:
APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE RECANTE "MISURE URGENTI PER LA
SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
SISMICO - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983 N. 9".**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. l'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che in tutte le zone classificate sismiche, l'esecuzione di lavori strutturali (costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni), e' subordinata alla presentazione della relativa denuncia dei lavori (con allegato il progetto in doppio esemplare, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori) allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della Regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore;
- b. il successivo art. 94 prevede, inoltre, che, in tutte le località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3) non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione; l'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al Comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di competenza;
- c. nei comuni classificati di media ed alta sismicità (I e II categoria), l'inizio dei lavori è, pertanto, subordinato al rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica da parte dell'ufficio tecnico della Regione (art. 94 D.P.R. n. 381/01), obbligo non previsto per i lavori strutturali nei comuni a bassa sismicità (III categoria), fermo restando, comunque, l'obbligo di presentazione della denuncia dei lavori;
- d. in attuazione dell'art. 94, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 112/98, la Regione Campania con D.G.R. n. 5447 del 7/11/2002, ha proceduto all'aggiornamento della classificazione sismica dei comuni, classificando sismici tutti i 550 comuni campani, per i quali vige l'obbligo della preventiva presentazione della denuncia dei lavori strutturali inerenti a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni;
- e. stante il descritto quadro normativo nazionale, la Regione Campania, con la L.R. n. 19/2009 e successivi interventi normativi, nell'approvare modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 recante "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico*" ha disciplinato, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti negli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/01, la normativa di dettaglio, in particolare introducendo il provvedimento di autorizzazione sismica;
- f. con successivo Decreto del Presidente della G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010 è stato approvato il Regolamento n. 4/2010 per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania, recante la disciplina di:
 - e.1 procedimenti tecnico-amministrativi, finalizzati al rilascio della "autorizzazione sismica" ovvero del "deposito sismico";
 - e.2 attività di vigilanza e di controllo sulle opere oggetto di "autorizzazione" o di "deposito";
- g. la disciplina regionale, prevede, inoltre, la corresponsione di un contributo per istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare, vincolato a garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla legge n.9/83 (art. 2 co. 8 e 9 L.R. n. 9/83), esentando soli i lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- h. l'art. 2 co. 9 bis della L.R. n. 9/83 definisce, in particolare, minori i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale;
- i. che l'art. 12 co. 5 del Reg. reg.le 4/2010 ha demandato al dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile la definizione delle tipologie di varianti non sostanziali e di lavori minori;
- j. che l'attuale elenco dei lavori minori è contenuto nel D.D. n. 65 del 3/8/2010, mentre sono da definite le tipologie di varianti da considerare non sostanziali;

- k. la L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 (Finanziaria regionale 2012) ha introdotto l'art. 4 bis alla L.R. n. 9/83, rubricato "*Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i comuni*", successivamente modificato ad opera dell'art. 1 co. 192 7 agosto 2014, n. 16, che ha introdotto la facoltà, per i Comuni, di richiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, il trasferimento delle attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, relativamente alle opere (ivi comprese le opere rilevanti e strategiche) la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

RILEVATO che:

- a. a legislazione vigente, la disciplina inerente alle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, prevede, in sintesi:
- a.1 nelle zone ad alta e media sismicità, il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica, in sessanta giorni, per tutte le tipologie di opere e lavori; per i lavori minori è previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2 co. 10 L.R. n.9/83, avvalendosi del controllo che compete al collaudatore, con controllo a campione successivo da parte dell'Ufficio; le varianti non sostanziali sono, invece, soggette a preventivo provvedimento di deposito sismico, da rilasciarsi in quindici giorni;
- a.2 nelle zone a bassa sismicità, è previsto il rilascio dell'autorizzazione sismica solo per le opere rilevanti e strategiche, le sopraelevazioni, i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e le sanatorie; le opere ordinarie e le varianti non sostanziali sono, invece, soggette al preventivo rilascio del provvedimento di deposito sismico in quindici giorni; per i lavori minori l'art. 3 bis della L.R. n. 9/83 ha introdotto la possibilità di iniziare i lavori medesimi dopo che il competente Ufficio ha restituito, all'atto stesso della presentazione, un esemplare della denuncia munito di protocollo, comprovante l'avvenuta ricezione della denuncia da parte dello stesso Ufficio; sulle altre due copie consegnate all'ufficio, si svolge comunque, anche se successivo, il procedimento amministrativo finalizzato alla verifica della correttezza della denuncia ed il rilascio del provvedimento di deposito sismico, negli ordinari quindici giorni.

CONSIDERATO che:

- a) si ritiene necessario proseguire in maniera incisiva nell'avviato percorso di semplificazione dei procedimenti amministrativi afferenti le competenze regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, nel rispetto dei vincoli normativi nazionali in materia, con particolare riferimento alla disciplina dei lavori da realizzarsi nelle zone classificate a bassa sismicità, all'ampliamento dei lavori minori e alla individuazione delle opere e lavori privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, non assoggettabili ai regimi dell'autorizzazione sismica o del preavviso scritto e deposito del progetto;
- b) tali misure sono finalizzate, da un lato, a snellire gli adempimenti a carico dei committenti e, dall'altro, a rendere più celeri i tempi di rilascio dei provvedimenti sismici da parte degli uffici competenti (Genio Civile o Comune);
- c) le modifiche proposte incidono, anzitutto, sui comuni a bassa sismicità (62 comuni campani di cui n. 3 in provincia di Caserta, n. 16 in provincia di Napoli, n. 43 in provincia di Salerno), nei quali, fermo restando l'obbligo, nel rispetto dell'art. 93 del DPR n. 380/01 di presentazione della denuncia, i lavori afferenti opere ordinarie (escluse opere rilevanti e strategiche, sopraelevazioni, sanatorie ed lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare) possono iniziare subito dopo il rilascio dell'attestazione di deposito sismico, di norma contestuale all'avvenuta presentazione della denuncia medesima (deposito contestuale);
- d) si va, pertanto, a semplificare l'attuale disciplina introdotta dalla L. 10 del 9/5/2016 (art. 4 co. 3 bis), che in zona 3 prevede la possibilità, esclusivamente per i lavori minori - non per tutte le opere ordinarie - di poter iniziare i lavori dopo la presentazione, con ritiro del numero di protocollo, della denuncia dei lavori al Genio Civile (o al Comune che ha ottenuto il trasferimento delle funzioni), fermo restando lo svolgimento dell'ordinario procedimento, per il rilascio del provvedimento di deposito sismico nel termine di 15 gg.;
- e) la procedura del deposito contestuale si introduce, inoltre, non solo per tutte le opere ordinarie in zona 3 ma anche per le varianti non sostanziali in tutte le zone sismiche (tutti i n. 550 comuni);

- f) si introduce, inoltre, l'esenzione dal pagamento del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti per tutte le denunce dei lavori presentate, ai Geni Civili o ai Comuni che hanno ottenuto il trasferimento di funzioni, da tutti gli Uffici regionali;
- g) si prevede che le entrate derivanti dai contributi, oltre a garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla legge 9/83 (spese di funzionamento Uffici, esperti short list, commissioni sismiche c/o i Geni Civili, trasferite per controlli in esecuzione, formazione, ecc.), vengano utilizzate anche per finanziare iniziative e programmi di prevenzione del rischio sismico (finanziamento a Enti pubblici per effettuare verifiche sismiche di scuole e edifici pubblici, contributi per adeguamenti antisismici, ecc.);
- h) oltre ai lavori minori, come richiesto da alcuni Ordini professionali in seno al Gruppo tecnico di lavoro istituito ai sensi del comma 4 dell'art. 18 del Regolamento n. 4/2010, viene demandato al regolamento, l'individuazione di opere e lavori privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità non assoggettabili ai regimi dell'autorizzazione sismica o del preavviso scritto e deposito del progetto, uniformandosi a quanto già disciplinato in molte altre Regioni (Umbria art. 21 co. 1 L.R. n. 5/2010, Emilia Romagna art. 9 L.R. n. 19/2008, Toscana art. 13 D.P.G.R. n. 36/R del 9/7/2009, Lazio art. 6 Reg. reg.le n. 2/2012, Puglia D.G.R. n. 1309 del 3/6/2010, Calabria D.G.R. n. 12 del 28/1/2013, Basilicata D.G.R. n. 21 del 8/1/2015);
- i) si introduce la facoltà per il committente, qualora il Genio Civile non riesca a rispettare il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione sismica (60 gg.), di trasmettere una relazione tecnica asseverata (R.T.A.) del collaudatore che sostituisce l'istruttoria dell'ufficio; in tal caso, preso atto della relazione, il Genio Civile può rilasciare il provvedimento di autorizzazione sismica con controllo a campione successivo sulla progettazione;
- j) per le attività trasferite ai comuni, si chiarisce che il trasferimento riguarda tutte le opere la cui altezza *strutturale* supera i 10,50 metri, per evitare problemi interpretativi laddove l'attuale formulazione rimanda ad un concetto urbanistico e non strutturale, e si chiarisce che ai Geni Civili rimangono tutte le attività e funzioni di cui agli artt. 2, 4 e 5 della legge 9/83 e non solo le autorizzazioni sismiche.

DATO ATTO dell'avvenuta consultazione, in ordine ai contenuti tecnici, degli Ordini professionali nella seduta del 9/1/2017 del Gruppo tecnico di lavoro istituito ai sensi del comma 4 dell'art. 18 del Regolamento n. 4/2010, giusta convocazione prot. n. 844157 del 29/12/2016.

RITENUTO di:

- a. dover approvare la proposta di disegno di legge, recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico – Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9", in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da inviare al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
- b. rinviare a successivo atto, all'esito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del disegno di legge regionale allegato, la proposta di modifiche al Reg.reg.le n. 4/2010.

SENTITO l'Ufficio Legislativo per i profili di competenza.

VISTI:

- a) il vigente Statuto regionale;
- b) il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.
- c) la legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 e s.m.i.
- d) il Decreto del Presidente della G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010.

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la proposta di disegno di legge regionale recante "Misure urgenti per la semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico – Modifiche alla

legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9", allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, da inviare al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

2. di rinviare a successivo atto la consequenziale proposta di modifiche al Reg.reg.le n. 4/2010, all'esito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale del disegno di legge regionale allegato;
3. di inviare la presente deliberazione:
 - al Presidente del Consiglio Regionale;
 - agli Assessori Regionali
 - al Capo di Gabinetto;
 - all'Ufficio Legislativo;
 - alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali;
 - al BURC per la pubblicazione.